Prot. n. 624 del 26/5/2020

Decreto del 26.05.2020

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13, co. 2, CCNL 21.05.2018 relativo all'Area Economico- Finanziaria

IL SINDACO

VISTO il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 che disciplinano l'area delle posizioni organizzative;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che gli Enti istituiscono l'area delle posizioni organizzative di lavoro, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal *curriculum*;
- l'art. 14 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità;

DATO ATTO che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale della categoria gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:

- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dei requisiti culturali posseduti;
- delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

CONSIDERATO che l'art. 15 comma 2 del suddetto CCNL stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione varia

- da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro per tredici mensilità, per le categorie D

- da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 9.500,00 euro annui lordi per tredici mensilità per le categorie C

e che ciascun Ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;

DATO ATTO che l'Ente è tenuto ad approvare un sistema di pesatura delle posizioni in linea con le disposizioni contrattuali vigenti, tenuto conto che l'art. 13, comma 3, prevede che gli incarichi di posizione organizzativa, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL, ovvero al 20 maggio 2019;

RICHIAMATA, a riguardo, la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 20.05.2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,con la quale sono stati definiti i criteri generali per il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, condivisi con l'O.I.V.;

DATO ATTO ancora che il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 ha modificato la disciplina relativa all'area delle posizioni organizzative prevedendo che:

1. le stesse possono essere istituite per:
   a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
   b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (art. 13, co. 1, CCNL);
2. tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14 del CCNL e, solo nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, gli Enti possono attribuire le posizioni:
   a) presso i comuni, a dipendenti classificati nelle categorie C o B;
   b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. (art 13 comma 2 CCNL);
3. nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative (art. 17, co. 1, CCNL);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 2, CCNL, la graduazione delle posizioni organizzative deve essere definita sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna di esse;

DATO ATTO che l'articolazione in Aree/Servizi/Uffici dell'organizzazione, funzionale alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi, comporta l'assegnazione di responsabilità di tipo gestionale e provvedimentale, con conseguente rappresentanza dell'Ente all'esterno, relativamente ai provvedimenti e servizi erogati, nonché per tutti gli atti aventi rilevanza indiretta con l'utenza esterna ma analoga rilevanza nelle responsabilità, sotto il profilo dell'adeguato funzionamento della struttura comunale;

CONSIDERATO che è facoltà della Giunta Comunale modificare i contenuti delle posizioni organizzative o sopprimere la loro istituzione, in particolare quando si riscontri la non funzionalità delle stesse;
RILEVATO che questa Amministrazione Civica non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale;

VISTO l'art. 50, co. 10, D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla nomina dei titolari di posizione organizzativa, preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 109, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, co. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, co. 4, lett. d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

DATO ATTO che risulta possibile conferire, *ex* art. 13, co. 2, CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria D;

CONSIDERATO che nell'ambito dell' Area Economico-Finanziaria svolge attività lavorativa il Rag. Ernesto Cruoglio, dipendente inquadrato nella categoria D, che dispone della professionalità necessaria per poter ricevere l'incarico di posizione organizzativa, secondo l'art. 13, co. 2, del citato CCNL;

RITENUTO di attribuire la posizione organizzativa dell'Area Economico-Finanziaria al prefato dipendente;

CONSIDERATO di potersi riservare, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento;

CONSIDERATO che la Giunta comunale non ha ancora proceduto a graduare e quantificare l'importo necessario al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle aree di posizioni nei limiti di legge e, per l'effetto, a destinare per l'anno 2019, nei limiti e con i criteri di cui al CCNL 21.05.2018, le risorse per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato annue;

CONSIDERATO anche che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto al 21 maggio 2018, data di sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso CCNL;

CONSIDERATO ancora che l'incarico in parola potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, e conseguente perdita della relativa indennità secondo il combinato disposto di cui all'art. 14, co. 3 e 5, del CCNL citato;

RITENUTO di confermare l'attuale indennità di posizione nell'importo così come oggi stabilito, salvo successiva, eventuale e diversa determinazione della Giunta comunale in sede di

graduazione e quantificazione della stessa e conseguente nuovo decreto sindacale di riattribuzione della posizione organizzativa *de qua* per l'importo che sarà ivi stabilito, fermo restando il limite di cui all'art. 23, co. 1 e 3, D.Lgs. n. 75/2017 e che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non superi quello relativo all'anno 2016;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

DECRETA

1. DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni di cui in premessa e che sono qui integralmente riportate, al Sig. Ernesto Cruoglio, inquadrato nella categoria D, l'incarico nell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 13, co. 2, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 relativa all'Area Economico- Finanziaria affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto comunale espressamente non riservano agli Organi di governo, previsti dall'art. 107, co. 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2. DI DETERMINARE la durata dell'incarico dal 26.05.2020 al 26.05.2021, data quest'ultima in cui esso scadrà automaticamente, senza ulteriore preavviso;

3. DI RISERVARSI, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento;

4. DI CONFERMARE l'attuale indennità di posizione nell'importo così come oggi stabilito, salvo successiva eventuale e diversa determinazione della Giunta comunale in sede di graduazione e quantificazione della stessa e conseguente nuovo decreto sindacale di riattribuzione della posizione organizzativa de qua per l'importo che sarà ivi stabilito, fermo restando il limite di cui all'art. 23, co. 1 e 3, D.Lgs. n. 75/2017 e che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non superi quello relativo all'anno 2016;

   - DI DETERMINARE il compenso per la posizione organizzativa dell'Area Economico-Finanziaria come precedentemente stabilito nel precedente decreto di conferimento dell'incarico;
   - Retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'art. 15, co. 4, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dalla Residenza Municipale, 26 maggio 2020

Il Sindaco

Avv. Mariano Casciano